SENTENZA DELLA CORTE
DEL 16 MARZO 1977 [1]

Fernand Liégeois
contro Office national des pensions pour travailleurs salariés
(domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Tribunal du travail di Charleroi

Causa 93/76

Massime

Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Assicurazione volontaria o facoltativa continuata ai sensi dell'art. 9 n. 2 del regolamento n. 1408/71 — Nozione

L'espressione «assicurazione volontaria o facoltativa continuata» di cui all'art. 9, n. 2, del regolamento n. 1408/71, comprende l'assimilazione a periodi di lavoro, ai fini di un regime assicurativo, di periodi di studio, indipendentemente dal fatto che si tratti della continuazione di un rapporto assicurativo preesistente.

Nel procedimento 93/76,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale presentata alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal Tribunal du travail di Charleroi, nella causa dinanzi ad esso pendente fra

FERNAND LIÉGEOIS, di Marcinelle

e

OFFICE NATIONAL DES PENSIONS POUR TRAVAILLEURS SALARIÉS, di Bruxelles,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 9, n. 2 del regolamento n. 1408/71,

1 — Lingua processuale: il francese.

LA CORTE,

composta dai signori: H. Kutscher, presidente; A. M. Donner e P. Pescatore, presidenti di sezione; J. Mertens de Wilmars, M. Sørensen, Mackenzie Stuart, A. O'Keeffe, G. Bosco e A. Touffait, giudici;

avvocato generale: G. Reischl;
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento e le osservazioni presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della CEE, si possono così riassumere:

I — Gli antefatti e il procedimento

L'attore nella causa principale, cittadino belga, studiava ingegneria nel Belgio dal 1950 al 1954 e in Francia dal 1954 al 1956. Dopo aver prestato il servizio militare nel Belgio, lavorava in Francia dal 1958 al 1960. Continuati gli studi negli Stati Uniti dal 1960 al 1963, lavorava di nuovo in Francia, nel 1964 e nel 1965. Dal 1966 al 1970 lavorava negli Stati Uniti e dal 1971 nel Belgio.

La legge belga offre al lavoratore la possibilità di ottenere, nell'ambito del regime generale di pensioni per lavoratori subordinati, l'assimilazione a periodi di lavoro dei periodi di studio, purché egli versi i relativi contributi. Valendosi di questa possibilità, il Liégeois presentava all'ente belga competente, l'Office national des pensions pour travailleurs salariés (ONPTS), convenuto nella causa principale, domanda di regolarizzazione dei due periodi di studio (dal 1°. 1. 1951 al 31. 8. 1956, e dal 1°. 9. 1960 al 31. 8. 1963).

Con provvedimento 23 gennaio 1974, l'ONPTS respingeva la domanda, motivando che il richiedente non possedeva uno dei requisiti prescritti dalla legge belga per poter fruire del riscatto dei periodi di studio, cioè l'aver svolto, subito dopo gli studi, un'attività per cui fosse soggetto alle leggi belghe in materia di pensione per i lavoratori subordinati.

Il 21 febbraio 1974, il Liégeois impugnava dinanzi al Tribunal du travail di Charleroi il provvedimento dell'ONPTS, sostenendo che a norma dell'art. 9, n. 2 del regolamento n. 1408/71, i periodi di assicurazione da lui maturati in Francia subito dopo i periodi di studio andavano considerati come periodi assicurativi maturati nel Belgio.

Detto art. 9, n. 2, recita:

«Se la legislazione di uno Stato membro subordina l'ammissione all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata al

compimento di periodi di assicurazione, i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro sono presi in considerazione, nella misura necessaria, come se si trattasse di periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione del primo Stato».

Il Tribunal du travail di Charleroi, ritenendo che la soluzione della causa principale dipendesse dall'applicazione di determinate disposizioni di diritto comunitario, con sentenza 9 settembre 1976 decideva di sospendere il procedimento e, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, rinviava alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se la condizione imposta dall'art. 7, § 1, 1°, del regio decreto belga 21 dicembre 1967, relativo alla disciplina generale del regime delle pensioni vecchiaia e superstiti per i lavoratori dipendenti (condizione consistente nell'obbligo, per il lavoratore che intenda riscattare periodi di studio, di provare di aver esercitato, immediatamente dopo la conclusione degli studi, un'attività professionale implicante l'applicazione del regio decreto belga 24 ottobre 1967, n. 50, relativo alle suddette pensioni) sia compresa nell'ambito dell'art. 9, n. 2, del regolamento CEE n. 1408/71, in quanto subordina l'ammissione all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata al compimento di un periodo di assicurazione, ovvero in quello di altre disposizioni di diritto comunitario.
2. In caso negativo, se il lavoratore dipendente, cittadino belga, possa pretendere la parità di trattamento, ai sensi dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 1408/71, ovvero la presa in considerazione del periodo di assicurazione compiuto in Francia come se si trattasse di un periodo compiuto sotto la legislazione belga, ai sensi dell'art. 45, n. 1, dello stesso regolamento, cioè ai fini dell'acquisizione, della conservazione o del recupero del diritto alle prestazioni assicurative vecchiaia e superstiti (pensioni), oppure ai sensi di qualsiasi altra norma comunitaria.

La sentenza di rinvio è pervenuta alla Corte il 28 settembre 1976.

La Corte, su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte

L'attore nella causa principale osserva che la sua situazione è quella di un lavoratore migrante che si sposti nell'ambito della CEE. La regolarizzazione dei periodi di studio ai fini della determinazione dei diritti di pensione del lavoratore dipendente costituisce senza dubbio un caso di ammissione all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata. Col subordinare tale ammissione alla prova di aver svolto, subito dopo gli studi, un'attività professionale implicante l'applicazione del regio decreto belga n. 50, l'art. 7, n. 1, 1° del regio decreto belga 21 dicembre 1967 subordina effettivamente l'ammissione all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata alla maturazione di un periodo di assicurazione. Si deve quindi applicare l'art. 9, n. 2 del regolamento n. 1408/71.

Si deve del pari applicare l'art. 45 dello stesso regolamento — modificato dal regolamento CEE n. 2864/72, artt. 1-13 — dato che la legge belga subordina al compimento di periodi di assicurazione o di residenza l'acquisto, la conservazione o il recupero del diritto alle prestazioni dell'assicurazione vecchiaia e pensioni. A norma di questa disciplina comunitaria, si deve tener conto nello stesso modo di qualsiasi periodo compiuto sotto le leggi di un altro Stato — nella fattispecie, la Francia.

Il convenuto nella causa principale si rimette al prudente apprezzamento della Corte. Esso si limita a rilevare che il Liégeois, essendo stato soggetto ai contributi della previdenza sociale francese, possiederebbe i requisiti prescritti per la re-

golarizzazione dei periodi di studio, qualora la Corte ritenesse che i periodi assicurativi maturati sotto le leggi di uno Stato membro vanno considerati come maturati sotto le leggi di qualsiasi altro Stato membro, a norma degli artt. 9, n. 2, e 45, n. 1, del regolamento n. 1408/71.

La *Commissione* osserva anzitutto che il solo problema che si pone nella fattispecie è quello del se la condizione di essere stato soggetto obbligatoriamente alle leggi previdenziali belghe subito dopo la fine degli studi possa essere, tenuto conto di quanto dispone il regolamento n. 1408/71, opposta al lavoratore per negargli la possibilità di riscattare i periodi di studio (al fine di assimilarli a periodi lavorativi), qualora il lavoratore stesso sia stato soggetto obbligatoriamente subito dopo gli studi alle leggi previdenziali di un altro Stato membro delle Comunità.

Mentre, secondo la legge belga, gli studenti non sono obbligatoriamente iscritti al regime generale di previdenza sociale, gli stessi lo sono a norma della legge francese. I periodi di servizio militare sono assimilati, secondo il diritto belga, a periodi di lavoro, ai fini del regime generale delle pensioni, purché l'interessato lavorasse nel Belgio al momento della chiamata alle armi o abbia avuto la qualità di lavoratore nei tre anni successivi alla fine del servizio militare, e ciò per almeno un anno.

La Commissione è del parere che, nell'ambito della libera circolazione dei lavoratori all'interno delle Comunità, ed in regime di coordinamento delle leggi previdenziali degli Stati membri, la condizione di essere stato soggetto alla legge belga (che era comprensibile, dato il sistema di calcolo dei contributi) per poter riscattare i periodi di studio, costituisce un ostacolo per detta libera circolazione.

L'applicazione dell'art. 9, n. 2 del regolamento n. 1408/71 solleva due problemi. Anzitutto, se l'art. 7 del regio decreto belga 21 dicembre 1967 vada considerato come un'assicurazione volontaria. Questa nozione non è definita dai regolamenti comunitari. Si deve però rilevare che il pagamento di contributi per il riscatto dei periodi di studio è rimesso alla libera scelta dell'interessato. Il carattere volontario di detto riscatto è quindi fuor di dubbio. In questo caso, però, si puo ritenere che il requisito dell'iscrizione obbligatoria alla previdenza belga in occasione della prima occupazione dopo gli studi subordini l'ammissione a detta assicurazione al compimento di periodi assicurativi, a termini di detto art. 9, n. 2? La sola condizione posta per l'applicazione di quest'ultimo è di esser stato in un momento qualsiasi lavoratore nello Stato membro di cui trattasi. L'art. 1, lett. a), iii), del regolamento n. 1408/71, il quale precisa che è lavoratore ai sensi del regolamento qualsiasi persona coperta da assicurazione volontaria, qualora sia stata precedentemente coperta da assicurazione obbligatoria contro lo stesso evento nell'ambito di un regime organizzato a favore dei lavoratori subordinati dello stesso Stato, non osta ad un'interpretazione siffatta, giacché questa disposizione ha appunto l'unico scopo di provare la qualità di lavoratore; non vi sono disposizioni che consentano di trattare i periodi maturati prima dell'iscrizione in modo diverso da quelli maturati dopo.

Di conseguenza, la Commissione ritiene che la soluzione della questione potrebbe essere la seguente:

«In mancanza, nella normativa comunitaria, di qualsiasi disposizione espressa che consenta di coordinare le leggi degli Stati membri in materia di assimilazione dei periodi di studio ai periodi di lavoro, è opportuno considerare — affinché sia garantita la libera circolazione dei lavoratori — le disposizioni di una legge nazionale che consenta tale assimilazione mediante versamento di contributi volontari per detti periodi, come un'assicurazione volontaria, cui si applica l'art. 9, n. 2 del regolamento del Consiglio n. 1408/71».

Durante la discussione orale il convenuto nella causa principale ha sostenuto che l'assimilazione dei periodi di studio e quindi lavorativi non costituisce ammis-

sione all'assicurazione volontaria e che l'art. 9, n. 2 si applica solo ai periodi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata maturati dopo un periodo di assicurazione obbligatoria.

L'attore nella causa principale, con l'avvocato Dom; il convenuto nella causa principale, con l'avvocato Pettot; e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signorina Jonczy, in qualità di agente, hanno svolto osservazioni orali all'udienza del 9 febbraio 1976.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 2 marzo 1977.

In diritto

1/2 Con sentenza 9 settembre 1976, pervenuta in cancelleria il 26 settembre seguente, il Tribunal du travail di Charleroi ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, due questioni relative all'interpretazione dell'art. 9, n. 2, del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408 (GU n. L 149 del 5 luglio 1971, pag. 2). Dette questioni sono state sollevate nel corso di una controversia vertente sul diritto di un cittadino belga, attore nella causa principale, all'assimilazione di periodi di studio a periodi di lavoro, assimilazione ammessa a determinate condizioni dal diritto belga.

3/4 L'interessato ha studiato nel Belgio dal 1950 al 1954, in Francia dal 1954 al 1956, indi ha lavorato nel secondo paese dal 1958 al 1960, dopo aver prestato servizio militare nel primo. Dopo aver continuato gli studi negli Stati Uniti dal 1960 al 1963, ha nuovamente lavorato in Francia nel 1964 e nel 1965, indi negli Stati Uniti fino al 1971 e da allora nel Belgio.

5 La sua domanda, diretta al riscatto dei periodi di studio, è stata respinta dall'ente belga competente, convenuto nella causa principale, per il motivo che non era soddisfatta una delle condizioni poste dalla legge belga, secondo la quale, subito dopo gli studi, dev'essere stata esercitata un'attività implicante l'applicazione della legge belga relativa alla pensione vecchiaia e superstiti dei lavoratori subordinati.

6 Anzitutto si chiede a questa Corte se la condizione posta dall'art. 7, n. 1, 1° del regio decreto belga 21 dicembre 1967 e consistente nell'obbligo, per il lavoratore che desideri l'assimilazione dei periodi di studio, di provare di aver esercitato, in primo luogo dopo detti periodi, un'attività lavorativa nel Belgio, sia contemplata dall'art. 9, 2° comma del regolamento n. 1408/71, in quanto clausola che subordina l'ammissione all'assicurazione volontaria o facoltativa

continuata all'obbligo di compiere un periodo assicurativo, o da un'altra disposizione di un regolamento comunitario.

7 In secondo luogo si chiede a questa Corte se, in caso negativo, il lavoratore subordinato cittadino belga possa far valere vuoi le parità di trattamento ai sensi dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 1408/71, vuoi il periodo assicurativo compiuto sotto la legislazione belga ai sensi dell'art. 45, n. 1, dello stesso regolamento, cioè per l'acquisto, la conservazione o il recupero del diritto alle prestazioni dell'assicurazione vecchiaia e morte (pensioni), o ai sensi di qualsiasi altra disposizione comunitaria.

8 L'art. 9, n. 2, del regolamento n. 1408/71, come completato dal regolamento del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 2864 (GU n. L 306, pag. 1), dispone che «se la legislazione di uno Stato membro subordina l'ammissione all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata al compimento di periodi di assicurazione, i periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro sono presi in considerazione, nella misura necessaria, come se si trattasse di periodi d'assicurazione compiuti sotto la legislazione del primo Stato».

9/10 L'attore nella causa principale sostiene che il riscatto di periodi di studio ai fini della determinazione dei diritti di pensione del lavoratore subordinato costituisce un caso di ammissione all'assicurazione volontaria o facoltativa cui si applica l'art. 9, n. 2. Il convenuto nella causa principale contesta questa tesi, assumendo che, in primo luogo, l'assimilazione dei periodi di studio ai periodi assicurativi non costituisce ammissione all'assicurazione volontaria e, in secondo luogo, che l'art. 9, n. 2, si applica solo ai periodi d'assicurazione volontaria o facoltativa maturati dopo un periodo di assicurazione obbligatoria.

11 A sostegno della sua prima eccezione il convenuto nella causa principale deduce che, oltre all'assimilazione dei periodi di studio a dei periodi assicurativi, il diritto belga conosce un'assicurazione chiamata «assicurazione volontaria» i cui contributi vengono calcolati in modo diverso da quello del riscatto dei periodi di studio, e le cui modalità d'applicazione sono anch'esse diverse.

12/13 Il raffronto dei testi nelle sei lingue ufficiali ha rivelato divergenze tra le varie versioni linguistiche dell'art. 9, per quanto riguarda tanto la distinzione fra l'assicurazione volontaria e quella facoltativa, quanto la nozione di continuità di detta assicurazione. Le varie versioni usano infatti le seguenti espressioni:

— frivillig forsikring eller frivillig fortsat forsikring,

— assurance volontaire ou facultative continuée,

— voluntary or optional continued insurance,

— assicurazione volontaria o facoltativa continuata,

— vrijwillige of vrijwillig voortgezette verzekering,

— freiwillige Versicherung oder freiwillige Weiterversicherung

14 Le varie espressioni usate rendono comunque manifesta l'intenzione di comprendere tutti i tipi di assicurazione implicanti un elemento volontario, a prescindere dal fatto che si tratti della continuazione di un rapporto d'assicurazione preesistente.

15/16 L'assimilazione dei periodi di studio ai periodi di lavoro ha senso unicamente se attribuisce agl'interessati il diritto di fruire dell'assicurazione per i periodi di cui trattasi, a condizione di versare i contributi contemplati dal diritto nazionale. L'assimilazione deve quindi, ai fini dell'art. 9, n. 2, essere considerata come l'ammissione all'assicurazione volontaria.

17 La prima questione sollevata dal Tribunal du travail di Charleroi va quindi risolta nel senso che l'espressione «assicurazione volontaria o facoltativa continuata» di cui all'art. 9, n. 2, del regolamento n. 1408/71, comprende l'assimilazione a periodi di lavoro, ai fini di un regime assicurativo, di periodi di studio, indipendentemente dal fatto che si tratti della continuazione di un rapporto assicurativo preesistente.

18 È quindi superfluo risolvere la seconda questione.

Sulle spese

19 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione.

20 Nei confronti delle parti, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nell'ambito della causa pendente dinanzi al Tribunal du travail di Charleroi, cui spetta quindi pronunziarsi sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunziandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunal du travail di Charleroi con ordinanza 9 settembre 1976, dichiara:

L'espressione «assicurazione volontaria o facoltativa continuata» di cui all'art. 9, n. 2, del regolamento n. 1408/71, comprende l'assimilazione a periodi di lavoro, ai fini di un regime assicurativo, di periodi di studio, indipendentemente dal fatto che si tratti della continuazione di un rapporto assicurativo preesistente.

Kutscher Donner Pescatore Mertens de Wilmars Sørensen

Mackenzie Stuart O'Keeffe Bosco Touffait

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 16 marzo 1977.

Il cancelliere

A. Van Houtte

Il presidente

H. Kutscher

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE GERHARD REISCHL DEL 2 MARZO 1977 [1]

Signor presidente,
signori giudici,

secondo il diritto belga, i lavoratori possono ottenere l'equiparazione dei periodi di studio a periodi lavorativi, nell'ambito del regime generale di pensioni per i lavoratori subordinati, mediante pagamento dei relativi contributi. A norma dell'art. 3, § 4, del regio decreto 24 ottobre 1967, gl'interessati possono valersi di questa possibilità con effetto dal 1° gennaio dell'anno in cui compiono il ventesimo anno. A norma dell'art. 7 del regio decreto 21 dicembre 1967 (modificato con regio decreto 3 dicembre 1970) è tuttavia necessario dimostrare che il richiedente, una volta terminati gli studi, ha svolto un'attività implicante l'applicazione del regio decreto 24 ottobre 1967 n. 50,

1 – Traduzione dal tedesco.